



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2846

Comune di Acquarica del Capo (LE) - Piano di Lottizzazione zona C2, comparto C in località Celsorizzo e S. Sofia. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditta Arditi.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di ACQUARICA DEL CAPO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;

- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Acquarica del Capo (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo al progetto per l'attuazione del Piano di Lottizzazione di nuova espansione residenziale di iniziativa privata denominato "Comparto C".

Con nota comunale n. 9815 del 22.12.2009 acquisita al prot. regionale n. 501 del 13.01.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di Acquarica del Capo (LE) ha trasmesso la documentazione scrittografica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 7 del 19.03.2009
- Tav. 1 Stralcio aerofotogrammetrico - Stralcio PRG
- Tav. 2 Planimetria generale su aerofotogrammetria
- Tav. 3 Planimetria generale su catastale
- Tav. 4 Zonizzazione con lotti edificatori

- Tav. 5 Edifici nei lotti
- Tav. 6 Tipi edilizi
- Tav. 7 Planovolumetria
- Tav. 8 Profili e sezioni
- Tav. 9 Particolari costruttivi
- Tav. 10 Urbanizzazioni primarie: viabilità -rete idrica, fognante - pubblica illuminazione
- Tav. A Relazione tecnica
- Tav. B Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. C Analisi di compatibilità con i PUTT/P
- Tav. D Documentazione fotografica
- Tav. E Bozza di convenzione
- Tav. F Tabella dei lotti e superfici a standard
- Tav. G Tabella utili ed oneri
- Relazione geotecnica
- Relazione geologica

Con nota protocollo regionale n. 866 del 18.01.2010 la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, rilevando che l'intervento ricade parzialmente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/39 e ss.mm.ii., trasmetteva la pratica in questione alla Segreteria del C.U.R. per gli adempimenti di cui all'art. 21 della L.R. n. 56/80.

Con nota protocollo n. 179 del 18.11.2010 la Segreteria del Comitato Urbanistico Regionale, trasmetteva all'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, copia conforme del parere (favorevole con prescrizioni) n. 16/2010 espresso nella seduta del 21.10.2010 dal C.U.R. in uno agli atti tecnico-amministrativi per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Piano di Lottizzazione zona C2, comparto C in località Celsorizzo e S. Sofia D.C.C. n. 7 del 19.03.2009

SOGGETTO PROPONENTE: Ditta Arditi

Il progetto prevede l'attuazione del PdL relativo al Comparto C del P.R.G. a destinazione residenziale, localizzato a ridosso del centro urbano ad ovest dello stesso in località "Celsorizzo e S. Sofia". La superficie totale del Comparto è di 66.321 mq con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,29 mc/mq e iff pari a 2,10 mc/mq. Il PdL interessa un'area che si configura come stretta e lunga in direzione nord-sud comprendendo l'attuale scuola elementare e la Masseria Celsorizzo.

L'organizzazione insediativa proposta è dettata dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente e riguarda la realizzazione di edifici a due piani fuori terra e l'individuazione di aree a standard.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L'area d'intervento ricade in parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "B - valore rilevante" e in parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "C - valore distinguibile" (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “B” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

- Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

- Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti

del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto che, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area d’intervento risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore quale l’area annessa del vincolo architettonico “Masseria Gelsorizzo”, sottoposta a tutela dall’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto vincolata con D.M. 20.05.1981 ai sensi della Legge n. 1089/39 e ss.mm.ii

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dagli atti scritto-grafici trasmessi, emerge che nelle aree d’intervento insistono alcuni muretti a secco, che rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. direttamente interessati dall’attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ma non da altri specifici ordinamenti vincolistici (Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

A tal proposito occorre riportare testualmente quanto indicato nel citato parere n. 16/2010 del C.U.R.:
“Le particelle n. 27, 484, 726, 725 del foglio n. 13, sono oggetto di comunicazione del 04.06.2010, del Ministero per i Beni e le attività culturali, di avvio del procedimento per “prescrizioni di tutela indiretta” ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 42/2004. Tale D.Lgs all’art. 46 comma 4 afferma che “la comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa”. La comunicazione del Ministero, prot.

9084 del 04.06.2010, riporta le seguenti prescrizioni: “la conservazione dei caratteri ambientali esistenti nell’area posta intorno alla Masseria Celsorizzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti realizzati con tecniche costruttive tradizionali, la coltivazione del suolo con colture agricole del tipo analogo al preesistente, vietando la costruzione di nuovi manufatti che ostacolino la visuale prospettica del complesso della Masseria Celsorizzo”.

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, e facendo proprio il parere espresso dal C.U.R., si rappresenta che per ciò che riguarda le volumetrie previste sulla particella n. 558 del foglio n. 13, (tipologie E - F) le stesse interferiscono in maniera significativa con i regimi di tutela e le prescrizioni di base di cui all’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto ricadenti nell’area annessa del vincolo architettonico “Masseria Gelsorizzo”. Conseguentemente, tale intervento, peraltro ricadente in un A.T.E. classificato “B”, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, contrasta con le prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per ciò che attiene alla parte dell’intervento prevista nella parte nord del Comparto e compresa tra la ferrovia, Via G. Dalla Chiesa e la scuola elementare, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, non essendo interessata da alcun A.T.D., non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Ciò premesso, si ritiene che tali interventi, pur ricadenti in parte in un A.T.E. di tipo “B”, siano inclusi in un’area che sostanzialmente non presenta un elevato grado di naturalità, e gli stessi comportano una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti negli ambiti territoriali estesi di riferimento, rappresentano modificazioni della morfologia dei luoghi comunque finalizzate ad una riammagliatura dell’edificato circostante. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano essenzialmente conformi agli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti estesi interessati nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso di tipo “B” in cui le opere ricadono.

Per ciò che riguarda le volumetrie previste nelle particelle n. 27, 484, 726, 725 del foglio n. 13 (tipologia D - D1), oggetto di comunicazione del 04.06.2010 del Ministero per i Beni e le attività culturali, si ritiene di far proprio quanto indicato dal parere del C.U.R., ribadendo che “la soluzione progettuale proposta, al fine di non violare il disposto degli artt. nn. 45 e 46 del D.Lgs n. 42/2004, in attesa del termine del relativo procedimento, dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto (...) al di fuori delle particelle interessate dalle prescrizioni di tutela indiretta.”

Conclusioni e prescrizioni

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi previsti, ricadenti in A.T.E. classificati “B” e “C”, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato e facendo proprio il citato parere del C.U.R., si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) in sede di progettazione definitiva, siano stralciate le previsioni insediative relative alle tipologie E, F per le motivazioni riportate nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica;
- 2) in sede di progettazione definitiva, sia sospesa, in via cautelare, l’attuazione della tipologia D - D1, oggetto di comunicazione del 04.06.2010 del Ministero per i Beni e le attività culturali, fino a chiusura del

- procedimento in oggetto e, qualora questo confermasse la immodificabilità delle aree interessate, le stesse previsioni progettuali siano stralciate dal PdL in oggetto;
- 3) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni “diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione in adiacenza all'intervento. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
 - 4) le previste recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da muretti a secco prescrivendo, per questi, l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
 - 5) le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaio, ecc.);
 - 6) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
 - 7) nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas terra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
 - 8) le facciate dei fabbricati siano dipinte con colori tenui;
 - 9) la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone. Siano piantumate essenze di alto fusto, di varietà autoctona, a protezione dalla linea ferroviaria e lungo il confine ovest dei lotti, al fine di garantire un'adeguata integrazione dell'intervento con il prospiciente territorio ineditato;
 - 10) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - 11) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
 - 12) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
 - 13) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
 - 14) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato “B” e in un A.T.E. classificato “C” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di Acquarica del Capo dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2

delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Acquarica del Capo del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Acquarica del Capo (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Acquarica del Capo (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio A.S.T.;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola